SSR CSA
Schweizerischer Seniorenrat
Conseil suisse des aînés
Consiglio svizzero degli anziani

Regolamento delle indennità

1. Basi / ambito di applicazione

1.1 Il presente regolamento concretizza le disposizioni riguardanti le indennità contenute nel contratto di prestazioni tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio svizzero degli anziani, come pure negli statuti e nel regolamento interno dell'associazione.

1.2 Di principio i membri del Consiglio svolgono la loro attività a titolo benevolo.

1.3 Il presente regolamento non é applicabile al segretariato del Consiglio, la cui retribuzione avviene sulla base di un mandato.

2. Legittimazione

2.1 È legittimato a percepire delle indennità colui che ha partecipato a un'Assemblea dei delegati, a una riunione del comitato direttivo o di gruppi di lavoro oppure chi é stato delegato dal comitato direttivo a una manifestazione, oppure chi esercita una funzione che necessita un maggior dispendio finanziario.
Discussioni tra i membri del Consiglio in occasione della preparazione di sedute, progetti, prese di posizione, ecc. sono già compresi nelle indennità di seduta e non sono indennizzati separatamente.

2.2 I giustificativi sono vistati da un membro della copresidenza, da una o un responsabile di un gruppo di lavoro oppure dal responsabile delle finanze.

3. Indennizzo delle spese

3.1 Per i costi di partecipazione alle sedute del Consiglio, di preparazione di riunioni e d'esecuzione delle decisioni, é versata un'indennità massima di chf 100.00 al giorno per riunione e per membro del Consiglio. Questa indennità costituisce un contributo ai costi informatici e di comunicazione, quali la gestione di un'infrastruttura per la posta elettronica, Internet, fax, telefono fisso, cellulare e di altri apparecchi, incluso il loro acquisto e l'impiego a favore del Consiglio svizzero degli anziani, l'acquisto di software, di materiale d'uso quali il toner e le cartucce d'inchiostro, l'utilizzo di un ufficio proprio oppure affittato, affrancature, viaggi e colloqui preparatori.

3.2 Le indennità sono corrisposte per quanto lo consentano i mezzi finanziari dell'associazione. Non esiste un diritto al pagamento.

3.3 Nel caso in cui i mezzi finanziari fossero insufficienti, sono pagate proporzionalmente dapprima le spese di viaggio e solo in seguito le rimanenti indennità. La relativa decisione compete al comitato direttivo.

3.4 Gli importi massimi per anno sono fissati in un allegato al presente regolamento.

4. Spese di viaggio

Sono rimborsati:

4.1 il costo di un abbonamento a metà prezzo con validità di un anno per un mezzo di trasporto pubblico

4.2 il costo di un biglietto di prima classe, metà prezzo, dal luogo di domicilio a quello della riunione e ritorno, per il tragitto più breve. Per le lunghe distanze, si raccomanda l'utilizzo, quando possibile, di una carta giornaliera di prima classe.

5. Vitto

5.1 In caso di riunioni che si protraggono anche oltre l'ora del pranzo, viene di regola fornito un piccolo spuntino con acqua minerale, a spese del Consiglio.

5.2 Un contributo supplementare è riconosciuto, qualora l'assenza dal domicilio, calcolata sugli orari con i collegamenti più rapidi assicurati dai mezzi di trasporto pubblico e la partecipazione alle riunioni supera le otto ore.

6. Direzione della riunione e redazione del verbale

6.1 Si tiene conto dell'impiego supplementare dell'infrastruttura privata secondo l'art. 3.1 per la direzione della riunione e la redazione del verbale.

6.2 È versata un'indennità forfettaria come da allegato al regolamento per i costi supplementari derivanti dall'esercizio della copresidenza, nonché per impegni maggiormente dispendiosi.

6.3 L'art. 3.2 rimane riservato.

7. Indennità alle organizzazioni mantello costituenti

7.1 L'assemblea dei delegati fissa ogni anno nel preventivo un importo da versare a ciascuna delle due organizzazioni costituenti FARES e ASA,per la loro attività a favore del CSA. Questo importo non può superare la somma di chf. 35'000.00.

7.2 I versamenti hanno luogo una volta incassati i bonifici dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e sono calcolati in proporzione ad una eventuale riduzione dell'importo assicurato dall'UFAS.

7.3 Le organizzazioni decidono autonomamente in merito all'impiego di tali importi. Conformemente all'articolo 6 del contratto di prestazioni, l'impiego dei mezzi a favore del CSA sottostà al controllo dell'UFAS.

8. Visite a manifestazioni

8.1 L'Assemblea dei delegati oppure il consiglio direttivo possono delegare dei membri a manifestazioni (ad esempio, trattative, conferenze, rappresentanze), se lo ritengono importante. I membri delegati redigono un breve rapporto relativo alla manifestazione alla quale hanno preso parte. Lo stesso sarà pubblicato in Intranet.

8.2 Per manifestazioni di un solo giorno in Svizzera, i delegati ricevono le medesime indennità corrisposte per le riunioni.

8.3 Per manifestazioni di più giorni e per delegazioni all'estero, i membri delegati fanno domanda di una garanzia dei costi per il viaggio, il vitto, l'albergo e le altre spese.

8.4 In caso di viaggi all'estero, si deve scegliere la variante ragionevolmente più vantaggiosa.

Approvato dall'Assemblea dei delegati del Consiglio svizzero degli anziani
Lully, 4 maggio 2018

Michel Pillonel
Copresidente

Roland Grunder
Copresidente

Esempio di riduzioni previste all'articolo 3.3.:
Ammettiamo che, dopo avere onorato tutti gli impegni risultanti dall'attività del Consiglio nell'anno X, sia rimasto ancora un importo di chf. 30'000.00 da destinare alle indennità a favore dei membri del Consiglio. I membri del Consiglio vanterebbero tuttavia crediti pari complessivamente a chf. 60'000.00, ossia chf. 20'000.00 per spese di viaggio e chf. 40'000.00 per indennità di seduta. Le spese di viaggio verrebbero integralmente pagate mediante i chf. 30'000.00, ossia chf. 20'000.00. Per le indennità di seduta resterebbero ancora chf. 10'000.00, in luogo dei chf. 40'000.00 accumulati. Ciò implicherebbe una riduzione proporzionale dei pagamenti, ovvero ogni membro del Consiglio riceverebbe soltanto il 25% del suo credito di seduta, ad esempio chf. 25.00 invece di chf. 100.00.

Allegato: aliquote delle indennità per il 2018

In conformità ai conti d'esercizio giusta l'art. 3.2 sono indennizzati al massimo:

1. Indennità per la partecipazione a una riunione secondo l'art. 2.1
massimo chf. 100.00 al giorno

2. Indennità per i costi legati alla direzione della riunione oppure alla redazione del verbale massimo chf 100.00 per una riunione

3. Spese di viaggio in Svizzera
3.1 Contributo per un abbonamento FFS a metà prezzo
3.2 Biglietto di prima classe, metà prezzo (se possibile, al massimo fino al prezzo di una carta giornaliera di prima classe)
Per viaggi che iniziano dopo le 09.00 carta dalle 9 prima classe

4. Spese di viaggio all'estero e manifestazioni di più giorni
Conformemente alla garanzia dei costi dell'istanza delegante

5. Indennità diverse

5.1 Indennità per i membri della commissione di redazione
Per ogni edizione del "CSA-News" al massimo chf .500.00
Oppure al massimo chf. 100.00 per ogni pagina A4 tradotta
Oltre alle spese di viaggio, non sono pagate ulteriori indennità.

5.2 Indennità per impegni supplementari della copresidenza
Per ogni membro massimo chf. 3'000.00

5.3 Contributi alle organizzazioni costituenti
Conformemente all'articolo 7 del regolamento delle indennità massimo chf. 35'000.00

5.4 Rimborsi, qualora l'assenza dal domicilio sia superiore a 8 ore, secondo l'art. 5.2 chf. 30.00

5.5 Indennità per il coordinamento con le associazioni mantello FARES e ASA, la direzione della frazione, per la coordinazione della pagina del sito web e la direzione delle Finanze e Amministrazione
massimo chf. 1'000.00

Approvato dall'Assemblea dei delegati del Consiglio svizzero degli anziani
Lully, 4 maggio 2018

Michel Pillonel
Copresidente

Roland Grunder
Copresidente